



TRIBUNALE DI CUNEO

Il g.i.,

in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.1.15, nell'ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. 3093 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, ai sensi dell'art. 702, comma quinto, *ter*, c.p.c., letti ed esaminati gli atti, i documenti ed i verbali di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La SC RENT s.r.l., introducendo il presente giudizio (con ricorso depositato il 27.6.14) rappresentava che (in data 27.4.09) la Euroreting s.r.l. (in qualità di "concedente") ha sottoscritto con la odierna convenuta (in qualità di "utilizzatore") un "contratto di noleggio" avente ad oggetto la concessione in godimento della macchina fotocopiatrice "Canon IRC4080I" meglio descritta in atti, contratto recante n. 14740 e poi ceduto (in data 16.4.14) dalla originaria concedente alla stessa odierna ricorrente. La medesima SC RENT s.r.l., quindi, deduceva che la medesima convenuta, ormai scaduto il termine del suddetto contratto alla data del 27.4.14, non ha provveduto alla restituzione del bene ed altresì ometteva il pagamento "delle somme tutte dovute per contratto".



Ciò premesso, la suddetta ricorrente domandava condannarsi la controparte alla restituzione (presso la propria sede) del bene (e dei relativi accessori), nonché al pagamento della complessiva somma di € 4.136,84 (IVA inclusa); oltre interessi convenzionali di mora, in ragione delle seguenti voci contrattualmente previste:

- a) € 315,04 *"per spese di chiusura del contratto"*;
- b) € 315,16 per *"spese di alienazione smaltimento cespiti"*, voce asseritamente *"collegata con la restituzione del bene, in oggi richiesta"*;
- c) € 800,00 per *"spese recupero del bene"* ovvero per l'asserita *"attività istruttoria, amministrativa e di sollecito svolta dalla ricorrente antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento nel tentativo di recuperare il bene"*;
- d) € 2.706,64 per *"indicizzazione dei canoni periodici maturati dopo i primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto fino al termine"*.

2. La società convenuta rappresentava di non aver proceduto alla restituzione del bene in conseguenza dell'asserito mancato riscontro ad una formulata richiesta di *"chiarimenti in merito alle modalità di riconsegna"* e, in ogni caso, invocava di aver *"sempre adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali"*, onorando ogni previsto pagamento. La medesima suddetta società, altresì, si doleva di non aver potuto *"dedurre fiscalmente i costi del noleggio, con evidente pregiudizio economico"*, nel periodo 1.3.11 - 1.5.14, per asserita mancata fatturazione da parte della concedente Euroreting s.r.l. degli importi oggetto di pagamento, e comunque, nel complesso, lamentava di aver subito, da parte di quest'ultima, una condotta pregiudizievole di cui chiamava a rispondere la SC RENT s.r.l.

Ciò premesso, la convenuta, richiesta l'integrazione del contraddittorio da par del giudice nei confronti della originaria concedente Euroreting s.r.l., chiedeva respingersi ogni avversaria richiesta di pagamento - salva, se del caso, la parziale riduzione del credito vantato nei propri confronti alla luce del lamentato



pregiudizio economico - e, quindi, domandava accertarsi le esatte modalità di riconsegna del bene.

3. La domanda proposta dalla società ricorrente deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.

Si deve innanzitutto rilevare che costituiscono evidenze documentali ed incontroverse sia la dedotta stipulazione del contratto di "noleggio" (e, quindi, anche il contenuto del relativo regolamento negoziale) sia la consegna alla odierna convenuta, in qualità di "utilizzatore", del bene concessole in godimento, contestualmente alla sottoscrizione del negozio (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.), sia, infine, l'avvenuta cessione dei "crediti, diritti e bene oggetto del contratto n. 14740" in favore della SC RENT s.r.l. (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.). Ed è altresì incontrovertita la mancata consegna del bene da parte della odierna convenuta.

Ne consegue che quest'ultima deve essere condannata alla consegna del suddetto bene presso la sede della SC RENT, in qualità di nuova "concedente" per effetto della intervenuta cessione del contratto, come chiaramente indicato dall'art. 13 del regolamento negoziale (il quale rinvia alle indicazioni contenute nell'epigrafe del documento contrattuale che, a propria volta, individuano il luogo di riconsegna nella "sede del concedente"). Pertanto ogni doglianza della convenuta circa l'asserita mancanza di riscontro alla richiesta di "chiarimenti in merito alle modalità di riconsegna" (richiesta che, come si è detto, la stessa deduceva di aver formulato) appare pretestuosa o, comunque, del tutto infondata, come peraltro ulteriormente confermato da quanto evidenziato nella missiva inviata dalla SC RENT s.r.l. alla controparte nell'aprile 2014. Con tale missiva, infatti, la odierna ricorrente, oltre ad informare la convenuta della intervenuta cessione del contratto, evidenziava di essere divenuta proprietaria del bene (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.).



Devono poi essere riconosciute le voci per cui vi è richiesta di pagamento da parte della SC RENT s.r.l., voci che, previste dal contratto (cfr. il "listino servizi" riportato nel documento contrattuale prima delle condizioni generali e l'art. 9 di queste ultime), non venivano contestate né nell'*an* né nel *quantum* dalla convenuta la quale, come si è visto, si limitava ad invocare l'esistenza di un credito idoneo ad assorbire, in tutto od in parte, le somme *ex adverso* richieste.

Né possono assumere rilevanza le doglianze espresse dalla convenuta in relazione all'asserito illecito comportamento Euroreting s.r.l. (nei cui confronti il giudice non ha disposto l'integrazione del contraddittorio - come richiesto dalla convenuta - per non sussistere, nella fattispecie, né una ipotesi di litisconsorzio necessario né una ipotesi di comunanza di causa): le suddette doglianze, infatti, si incentrano su aspetti evidentemente estranei ai rapporti tra le odierne parti in lite.

4. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo alla luce del valore e del grado di complessità della controversia (e, quindi, del pregio delle articolate difese) e, infine, alla luce dell'attività processuale concretamente svolta. Si ritiene pertanto congruo procedere alla liquidazione delle competenze relative all'attività difensiva svolta in favore di parte ricorrente sulla base di una diminuzione del 50% dei valori medi di tabella (cfr. art. 4, comma primo, d.m. n. 55/14), tenuto conto, da un lato, del basso grado di difficoltà della presente controversia e, dall'altro lato, della succinta attività processuale compiuta (articolatasi in sole 2 udienze), salva la riduzione del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria (come "di regola" previsto dal suddetto art. 4, comma primo, d.m. n. 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta al n. 3093 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, disattesa ogni contraria



deduzione, eccezione ed istanza, il tribunale in composizione monocratica così decide:

- 1) condanna la convenuta [REDACTED], in qualità di titolare della ditta individuale [REDACTED] alla immediata restituzione, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., c.f. e p.IVA 02831640046, e presso la sede di quest'ultima, della macchina fotocopiatrice "IRC4080I" e relativi accessori, il tutto come meglio descritto in atti ed oggetto del contratto n. 14740 originariamente stipulato il 27.4.09 tra la Euroreting s.r.l. e la stessa convenuta;
- 2) condanna altresì la suddetta convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., della somma di € 4.136,84, oltre interessi convenzionali di mora dal giorno successivo alla debenza dei singoli insoluti di cui in atti al saldo;
- 3) condanna la suddetta convenuta alla refusione, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., degli oneri di lite, oneri liquidati in € 3.715,00, per compenso professionale, ed € 173,13, per esposti (contributo unificato, marca, oneri copia e di notifica), nonché (se, e per quanto dovuto) CPA ed IVA sulle somme imponibili, oltre rimborso forfetario di legge.

Si comunichi.

In Saluzzo, 9.1.15.

Il giudice
(dott. Marco Lombardo)

